



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## FOGLIO D'ORDINI N. 16

*Roma, 1° dicembre 2011*

**Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.**

**N. 16 – I Reparto – Recadd – Concorso, per titoli, per l'ammissione di 630 allievi vicebrigadieri al 16° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appuntati scelti del Corpo.**

### IL COMANDANTE GENERALE

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

**VISTO** l'articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, concernente la riduzione e la rimodulazione degli organici del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari del Corpo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la determinazione n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTA** la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria";

**RITENUTO** di dover riservare quattro dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1**

#### **Alimentazione del ruolo sovrintendenti**

1. Per l'anno 2011:
  - a) il numero complessivo di posti da destinare ai concorsi per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti è pari a 900 unità;
  - b) le percentuali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, sono così stabilite:
    - 1) 70% per il concorso, riservato agli appuntati scelti, di cui al citato articolo 19, comma 1, lettera a);
    - 2) 30% per il concorso, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, di cui al citato articolo 19, comma 1, lettera b).

### **Art. 2**

#### **Posti messi a concorso**

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1), è indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione al 15° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di 630 allievi vicebrigadieri, riservato agli appuntati scelti del Corpo, di cui:
  - a) 567 del contingente ordinario;
  - b) 63 del contingente di mare.
2. Quattro dei 567 posti a concorso per il contingente ordinario sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. Al concorso sono ammessi anche gli appuntati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano maturato titolo alla promozione al grado di appuntato scelto con decorrenza giuridica non successiva alla data di scadenza del termine suindicato, purché conseguano detta promozione prima dell'approvazione delle graduatorie finali.
4. Gli appuntati scelti che partecipano al presente concorso non sono ammessi, nello stesso anno, al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2).
5. Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli.

### **Art. 3**

#### **Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso**

1. Al concorso possono partecipare i militari che, oltre al requisito relativo al grado di cui all'articolo 2:
  - a) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente. A tal fine:
    - 1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, pure se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;

- 2) nel computo del biennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
  - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
  - c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
  - d) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
  - e) non siano, comunque, già stati rinviati d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso.
  3. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali.
  4. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
  5. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera d), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento al grado superiore.

#### **Art. 4**

##### **Esclusione dal concorso**

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

#### **Art. 5**

##### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente su apposito modello conforme al fac-simile (allegato 1), riproducibile anche in fotocopia, deve essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale le domande devono essere presentate al Quartier Generale), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Il candidato deve indicare nella domanda:
  - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
  - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
  - c) reparto cui è in forza;
  - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
  - e) di non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
  - f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

- g) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;
  - h) di non essere, comunque, già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
  - i) di aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, delle disposizioni inerenti alla valutazione dei titoli posseduti;
  - l) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato all'articolo 14.
3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 2, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando in allegato alla stessa gli estremi ed il livello del titolo in base al quale concorrono per i posti riservati.
  4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

### **Art. 6** **Istruttoria delle domande**

1. Il reparto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, riceve le domande di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
  - a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
  - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Logistico;
  - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispektorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
  - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
  - e) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
4. I reparti di cui al comma 3, attestata la regolarità e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti al Centro di Reclutamento.
5. I predetti reparti devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso.
6. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 5, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
7. La mancata regolarizzazione ovvero l'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine comporta l'archiviazione dell'istanza.
8. Le domande non sottoscritte e quelle presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza dei candidati sono, invece, direttamente archiviate.
9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:

- a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal quale dipende il reparto che ha disposto l'archiviazione (se l'archiviazione è stata disposta dal Quartier Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza) - *ex* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Alle incombenze di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, provvedono i reparti di cui al comma 3.
  11. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della commissione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
  12. I nominativi dei militari che chiedono di partecipare per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere comunicati con elenchi separati.

#### **Art. 7**

##### **Nomina commissioni**

1. La commissione per l'accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso è composta da:
  - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
2. La commissione esaminatrice cui è devoluta la valutazione dei titoli è composta da:
  - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
4. Le predette commissioni:
  - a) sono nominate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata;
  - b) per i propri lavori, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico.

#### **Art. 8**

##### **Invio documentazione**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 9, i reparti indicati all'articolo 6, comma 3, devono trasmettere al Centro di Reclutamento, entro i termini e con le modalità stabilite da quest'ultimo, con riferimento a ciascun candidato:
  - a) originale o copia autentica del foglio matricolare - sezione matricola Re.T.L.A., aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, e della cartella personale della documentazione caratteristica.  
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare" D.U.M., la competente commissione rileverà i dati direttamente da tale documento;
  - b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
  - c) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che l'interessato rilascia dopo aver preso visione degli stessi.

#### **Art. 9**

##### **Valutazione titoli**

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti è effettuata dalla commissione esaminatrice prevista dall'articolo 7, comma 2, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. I titoli da valutare sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avuto riguardo ai risultati dei corsi di istruzione, al titolo di studio, ai risultati dei precedenti concorsi per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, ai corsi di specializzazione, di qualificazione o abilitazione nonché alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemeritenze e alle qualifiche conseguite.

3. Ai titoli posseduti da ciascun candidato è attribuito un punteggio come di seguito riportato:

a) per i risultati del corso allievi finanziari o allievi finanziari ausiliari (da valutare il periodo intercorrente tra la data di incorporamento e quella di promozione a finanziere ovvero a finanziere ausiliario):

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1) rendimento elevato ovvero qualifica di ottimo ovvero<br>punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10   | punti | 4,000; |
| 2) rendimento pieno e sicuro o distinto ovvero qualifica di<br>molto buono, buono o discreto ovvero<br>punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 | punti | 3,500; |
| 3) rendimento normale ovvero qualifica di più<br>che sufficiente o sufficiente ovvero<br>punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10               | punti | 3,000; |
| 4) promosso in seconda sessione   | punti | 1,500. |

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine del corso ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati a decimi;

b) per il titolo di studio posseduto:

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1) diploma di laurea, <i>ex</i> articolo 3 legge n. 341/1990, laurea specialistica, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 270/2004   | punti | 3,000; |
| 2) diploma universitario, <i>ex</i> articolo 2 legge n. 341/1990, laurea, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 509/1999, ed articolo 3, comma 1, lettera a) decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F. e diploma di conservatorio, <i>ex</i> articolo 6 legge n. 268/2002 | punti | 2,500; |
| 3) diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico<br>(solo per i concorrenti del contingente di mare)  | punti | 2,200; |
| 4) diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, da istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi  | punti | 2,000; |
| 5) licenza ginnasiale, diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, licenza di istituti d'arte  | punti | 1,500; |
| 6) licenza media inferiore ed equipollenti  | punti | 1,000. |

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi d'istruzione, si tiene conto soltanto del titolo di studio cui è attribuito il maggior punteggio.

Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

c) per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,<br>per ogni singolo concorso  | punti | 0,700; |
| 2) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,<br>per ogni singolo concorso | punti | 0,500; |
| 3) sovrintendenti, banditi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,<br>per ogni singolo concorso  | punti | 0,100; |

- d) per i risultati dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione:
- 1) qualifica di ottimo ovvero giudizio di eccellente con apprezzamento o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,100;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,075;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,050;
  - 2) qualifica di molto buono ovvero giudizio di eccellente o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,065;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,050;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,025;
  - 3) qualifica di buono ovvero giudizio di superiore alla media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,035;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,025;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,015;
  - 4) qualifica di sufficiente ovvero giudizio di nella media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,020;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,015;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,010.

Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente".

Ai corsi eventualmente frequentati prima del passaggio di contingente – per i candidati che, durante la carriera, abbiano effettuato tale passaggio – sono attribuiti punteggi pari ad un quarto di quelli sopra indicati.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati a decimi;

- 5) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE.:
 

- possesso del terzo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14	punti	0,800;
- possesso del secondo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13	punti	0,400;
- possesso del primo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8	punti	0,200.

Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all'ultimo livello conseguito, in ordine temporale;

- e) per gli incarichi ricoperti, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi:
 

	punti	0,600.
--	-------	--------

Sono valutati soltanto gli incarichi assolti dai candidati al comando di distaccamento o di squadra organicamente retti da ispettori;

- f) per le eventuali benemerienze:
  - 1) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile
 

	punti	1,000;
--	-------	--------
  - 2) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri,

	al Valor civile, promozione straordinaria	punti	0,800;
3)	Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor civile	punti	0,700;
4)	Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza	punti	0,650;
5)	Croce d'Argento al merito della Guardia di finanza	punti	0,600;
6)	Croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza	punti	0,550;
7)	Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor civile,	punti	0,500;
8)	Distintivo di mutilato in servizio	punti	0,500;
9)	Distintivo di ferito in servizio	punti	0,250;
10)	Encomio Solenne	punti	0,150;
11)	Encomio Semplice	punti	0,075;
12)	Elogio ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, ovvero "Premio in denaro"	punti	0,040;
g)	per le qualifiche conseguite:		
1)	ECCELLENTE con apprezzamento e lode	punti	0,700;
2)	ECCELLENTE con apprezzamento	punti	0,650;
3)	ECCELLENTE	punti	0,550;
4)	SUPERIORE ALLA MEDIA	punti	0,400;
5)	NELLA MEDIA	punti	0,200.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

- 6) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, ancorché meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti 1), 2) e 3), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di eccellente che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
- 7) per l'anno di nomina a finanziere o a finanziere ausiliario, non sono presi in considerazione periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi;
- 8) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- 9) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- 10) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
 

- rendimento elevato con apprezzamento e lode	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
- rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento;
- rendimento elevato	ECCELLENTE;
- rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA;
- rendimento normale	NELLA MEDIA.

4. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, e sono valutati solo se risultanti dalla relativa documentazione matricolare.
5. Eventuali altri titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al precedente comma, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è prodotta dall'interessato al reparto dal quale lo stesso dipende per l'impiego, improrogabilmente entro il 1° marzo 2012.  
Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro Reclutamento della Guardia di finanza.
6. Sono giudicati idonei i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio di almeno 10.
7. Avverso il giudizio di non idoneità, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
  - b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di notifica della non idoneità, secondo i termini di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

#### **Art. 10**

##### **Redazione e approvazione delle graduatorie**

1. Le graduatorie finali di merito, formate dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti, sono compilate dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie i candidati giudicati idonei ai sensi dell'articolo 9, comma 6.  
I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse e tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, comma 2, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.

#### **Art. 11**

##### **Ammissione al corso di formazione**

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore a 3 mesi, che si svolge presso la sede e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripartito in due o più cicli formativi ai quali i vincitori sono avviati nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso.  
In tale ipotesi, la nomina a vicebrigadiere è determinata dall'ordine della graduatoria finale redatta al termine di ogni ciclo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità.
3. Entro venti giorni dall'inizio dell'attività formativa, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere ammessi, alla frequenza della stessa, altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi, comunque, disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori.

#### **Art. 12**

##### **Mancata presentazione al corso**

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinziatario al corso stesso, qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.

2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862/342215 (linea esterna) o al numero 8202215 (linea interpolizie), al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il reparto di appartenenza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dall'inizio del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

### **Art. 13**

#### **Trattamento economico**

1. I militari, dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di accasermamento ed hanno diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
2. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

### **Art. 14**

#### **Assegnazione dei vicebrigadieri ai reparti**

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 11, i neo vicebrigadieri sono confermati al Comando Regionale e/o equiparato di appartenenza, salvo diversa istanza degli interessati. In tal caso, la richiesta è valutata tenendo conto delle esigenze organiche e di servizio dell'Amministrazione nonché dell'anzianità di servizio e delle motivazioni dei singoli espresse in sede di eventuali memorie.
2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo

**Roma**, 1° dicembre 2011.

Determinazione n. 358220, datata 1° dicembre 2011.

IL COMANDANTE GENERALE



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE DI 630 ALLIEVI VICEBRIGADIERI AL 16° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPUNTATI SCELTI DEL CORPO.**

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA

R O M A

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica)  
 nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, arruolato il \_\_\_\_\_ e promosso al grado attuale il \_\_\_\_\_, in servizio presso \_\_\_\_\_, presa visione del Foglio d'Ordini n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di 630 allievi vicebrigadieri (n. 567 contingente ordinario e n. 63 contingente di mare) al 16° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appuntati scelti del Corpo.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità di:

- a. aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
- b. non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
- c. non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
- d. non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;
- e. non essere, comunque, già stato rinviato, d'autorità, dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
- f. concorrere per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2 del bando (solo per i militari che intendono concorrere per tali posti);
- g. aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, delle disposizioni inerenti alla valutazione dei titoli posseduti di cui all'articolo 9 del bando;
- h. essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di istruzione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 14 del bando;
- i. essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

(data di presentazione)

F I R M A

**N.B. L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.**